

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 517)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, MARTINELLI, PREMOLI, BALDINI, BUZIO, PACINI, FARABEGOLI, SANTI e CACCHIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'ISEA (Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino settentrionale) sin dalla sua istituzione ha subito manifestato la capacità di assolvere i suoi compiti istituzionali.

Per poter portare avanti e potenziare ulteriormente queste possibilità che fino ad oggi si sono manifestate quanto mai utili per promuovere iniziative nell'ambito della sua giurisdizione, si rende oggi necessario ampliare il conferimento che lo Stato versa annualmente all'ISEA.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce quindi di portare il contributo dello Stato da lire 300.000.000 a lire 1.000 milioni e di integrare questo nuovo livello di disponibilità trasferendo all'ISA anche gli interessi maturati sulle giacenze del « fondo contributo in conto interessi — legge 16 settembre 1962, n. 1686 », gestito dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, e non utilizzati.

Allo scopo di impiegare nel modo più congruo i fondi reperiti sulla base degli articoli 1 e 2, con l'articolo 3 si prevede una loro distribuzione ed una loro ripartizione per categorie e per scaglioni.

Viene così stabilito in questo articolo che nelle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale, che sono poi quelle dove si effettua l'intervento dell'ISEA, i prestiti destinati al riattamento ed al miglioramento di vecchie case d'abitazione non possono superare lire 2.500.000, mentre quelli destinati alla costruzione di villette turistiche e quelli destinati al riattamento, al miglioramento e alla costruzione di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione non possono superare rispettivamente lire 5 milioni e lire 10.000.000.

Sempre nelle zone sopraindicate i prestiti destinati alla realizzazione di opere turistiche di interesse generale non possono superare a loro volta lire 20.000.000.

Quanto alla durata dei suddetti prestiti la legge prevede che per le tre prime classi elencate essa non possa eccedere i 5 anni, mentre per la quarta i 10 anni.

Il tasso d'interesse da porre a carico dei prestatori viene dal canto suo fissato nella misura del 5 per cento.

Altre facilitazioni vengono concesse a queste operazioni, riducendo allo 0,10 per mille la tassa di bollo per quelle erogate in forma cambiaria, qualunque sia la loro durata, ed includendo in questa riduzione anche quelle operazioni concesse dall'ISEA con contributi delle Regioni.

L'onere dell'abbattimento degli interessi di cui all'articolo 3 viene posto a carico dello Stato, il quale rifonderà gli istituti di credito per le singole operazioni effettuate.

Inoltre, per lasciare una maggiore flessibilità di procedure in relazione all'andamento dei mercati finanziari, la misura del sud-

detto contributo in conto interessi potrà essere modificata con uguale procedura che richiede, nel caso specifico, un decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo.

Di tutte le provvidenze previste da questa legge non potrà fruire chi, per diverse ragioni, ne ha già ottenuto di similari nell'ultimo triennio. Con queste norme contenute nell'articolo 6 si intende ovviamente realizzare la maggior diffusione possibile degli interventi ed una loro capillarizzazione allo scopo di far lievitare il maggior numero possibile di iniziative.

Agli articoli 7 e 8 infine vengono fissati la decorrenza delle agevolazioni concesse — che coincide con l'entrata in vigore della legge — e taluni mutamenti e modificazioni di bilancio, rispetto alla precedente normativa, resi necessari dall'entrata in vigore della nuova.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il conferimento annuo dello Stato in favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), autorizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è elevato da lire 300 milioni a lire 1.000 milioni a partire dall'anno finanziario 1973.

Art. 2.

Ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge sono altresì conferiti all'ISEA gli interessi maturati sulle giacenze del « fondo contributi in conto interessi » — legge 16 settembre 1962, n. 1686, e successive modificazioni e integrazioni — gestito dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, e non utilizzati.

Art. 3.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1

possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito socie dell'ISEA per opere da eseguirsi nelle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente:

a) l'ammontare di lire 2.500.000, se destinati al riattamento e al miglioramento di vecchie case di abitazione;

b) di lire 5.000.000, se destinati alla costruzione di villette turistiche;

c) di lire 10.000.000, se destinati al riattamento, al miglioramento e alla costruzione di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione;

d) di lire 20.000.000, se destinati alla realizzazione di opere turistiche di interesse generale.

I prestiti di cui alle lettere a) e b) debbono avere durata non eccedente i 5 anni; quelli di cui alle lettere c) e d), i 10 anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatori non può essere superiore al 5 per cento annuo.

Per le operazioni erogate in forma cambiaria si applica la tassa di bollo dello 0,10 per mille, qualunque sia la scadenza degli effetti.

Art. 4.

Le agevolazioni di cui al quinto comma del precedente articolo si applicano alle analoghe operazioni poste in essere dall'ISEA con contributi delle Regioni.

Art. 5.

Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse annuo nella misura fissata nel precedente articolo 3, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, determinerà, con proprio decreto, la misura del contributo in conto interessi da corrispondere agli istituti di credito sulle singole operazioni di finanziamento.

Con la stessa procedura potrà essere modificata la misura del suddetto contributo in relazione al tasso che gli istituti di credito praticano per operazioni similari.

Art. 6.

Delle provvidenze previste dalla presente legge non possono beneficiare gli immobili e gli esercizi i cui proprietari, affittuari e gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, di pubblica amministrazione o di altri enti pubblici.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle operazioni ammesse a contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.